

Ctr Lombardia: non si deve tenere conto dei valori tra il 25/10/2001 e il 25/11/2006

Successioni, imposta interrotta

Non rilevano i beni donati nel periodo di non vigenza

**La sentenza
schiude la
porta alla
possibilità di
richiedere un
rimborso**

DI GIORGIO BRUGHERA

Nel computo dell'imposta sulle successioni e donazioni, non rileva il valore dei beni donati tra il 25/10/2001 e il 25/11/2006, periodo di non vigenza dell'imposta. Ad affermarlo è la sentenza 2215/36/2016 della Ctr Lombardia, depositata il 14/4/2016, che conferma la sentenza 1342/25/2015 della Ctp di Milano.

IL CASO

A seguito di una donazione tra genitore e figlio nell'anno 2008, veniva emesso avviso di rettifica del calcolo dell'imposta, con irrogazione delle relative sanzioni, avente come motivazione il fatto che la franchigia di 1.000.000 di euro, prevista dal comma 49, dell'art. 2 dell'allegato alla legge 286/2006, si era parzialmente consumata a seguito di due precedenti donazioni avvenute nel 2006 (maggio e luglio). A sostegno dell'atto impositivo era posta la circolare 3/E del 2008, che ne asseriva il consumo in base all'art. 57 (coacervo), dlgs 346/90 (Tus). Contro tale atto i contribuenti ricorrevano alla Ctp di Milano eccependo, tra l'altro, il principio dell'irretroattività della norma tributaria e la non vigenza, al tempo delle due prime donazioni, di tutta la normativa, comprese le norme riguardanti la franchigia e il coacervo. La Ctp accoglieva i ricorsi riuniti. L'Agenzia adiva la Ctr Lombardia, riproponendo i motivi contenuti negli av-

visi impugnati e nelle difese di primo grado.

LA SENTENZA

La Ctr, con una sentenza di portata innovativa, ha statuito che la franchigia non si consuma a seguito delle donazioni effettuate nel periodo di non vigenza del dlgs 346/90 (Tus). Ricordiamo che l'interpretazione dell'Agenzia, contenuta nella circolare 3/E del 2008, asseriva che, in base all'art. 57 Tus, le donazioni effettuate nel periodo 25 ottobre 2001 - 25 novembre 2006 (26/11/2006, data di pubblicazione della legge 286/2006 di conversione del dl 262/2006, che ha reintrodotto l'imposta sulle liberalità) avevano comunque prodotto l'effetto di consumare le franchigie previste dalla nuova normativa sulle successioni e donazioni. La Ctr afferma recisamente che "... le liberalità operate dal 25/10/2001 fino all'entrata in vigore dell'art. 2, commi da 47 a 53, del dl 262/2006, che ha reintrodotto l'imposta in esame, non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 57 del dlgs n. 346/1990... in quanto detta norma, individuando nell'intero patrimonio donabile (o successibile) la capacità contributiva costituzionalmente rilevante, non può attrarre anche la porzione del patrimonio donato (o caduto in successione) nel periodo in cui non sussisteva detta rilevanza». Il principio determinante, sottostante alla motivazione, è quello dell'irretroattività della norma tributaria, corroborato dal testo della legge 286/2006, che, all'art. 2 dell'allegato, comma 47, recita: «È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni... secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizio-

ni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54». Ogni dubbio è risolto dall'art. 2, comma 53, dell'allegato alla legge 286/2006 che recita: «Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006». Quindi sia la reintroduzione dell'imposta sia l'istituzione delle franchigie, hanno effetto solo per le donazioni poste in essere a far data dal 26/11/2006.

LE CONSEGUENZE

Mentre per il coacervo civile non vi è mai stata una soluzione di continuità, in materia fiscale si determina una netta frattura con il passato, facendo rientrare nel «coacervo fiscale» solo le donazioni effettuate a partire dal 26/11/2006, a nulla rilevando quelle precedenti. La sentenza schiude la possibilità di chiedere a rimborso, entro il termine decadenziale triennale, l'imposta sulle donazioni o sulle successioni pagata in eccesso in base al computo, ai fini del consumo della franchigia, delle donazioni effettuate nel periodo di non vigenza.

—© Riproduzione riservata—■

